



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Portici San Bernardino, 25 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/364500

pec: dpc@pec.regione.abruzzo.it

IL DIRETTORE

Prot. 352590

L'Aquila, 14 DIC. 2018

Al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti,
Mobilità, Reti e Logistica
Servizio Genio Civile Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Genio Civile Pescara
dpe015@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Genio Civile L'Aquila
dpe016@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Genio Civile Chieti
dpe017@pec.regione.abruzzo.it

e. p.c. Al Direttore del Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità,
Reti e Logistica
dpc@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Articolo 5 della L.R. 16.7.2013, n.19, come modificato con L.R. 27.12.2013, n.58, avente ad oggetto "Piccoli impianti idroelettrici di cui al D.M. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art.24 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici) – Procedure di attuazione.

1. PREMESSE:

Con legge regionale n. 17 del 25.6.2007 è stato disposto, all'art. 8 "*Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica*" che il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) kW, viene sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse idriche disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia.

Con D.G.R. 24.07.2008, n. 671 è stato approvato lo "*Studio a supporto della programmazione regionale della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica*" (in seguito Studio), redatto in attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. 25.06.2007, n.17. Con successiva D.G.R. 14.09.2009, n. 495 è stato approvato la modifica dello Studio - nella versione 1.3. - dicembre 2008.

Con D.G.R. 16.11.2009, n. 660 è stato approvato l'*Atto di indirizzo in attuazione dell'art. 8 della L. R. 25.06.2007, n. 17 Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica* per l'attuazione delle attività, da parte degli Uffici procedenti, in materia di disponibilità delle risorse idriche per gli usi idroelettrici.

2. ANALISI DELLO STUDIO – MOTIVI DI PRECLUSIONE ALL'USO IDROELETTRICO

Lo Studio, che costituisce **atto di programmazione regionale** in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica, vincola tutte le domande di concessione di acqua per uso idroelettrico, indipendentemente dalla potenza producibile dall'impianto, e quindi anche per potenze inferiori a 30 kW e per quelle superiori a 3.000 kW.

Lo Studio, redatto secondo i criteri di cui al comma 3 del citato art. 8 della L.R. 17/2007, ha preso in esame i bacini di interesse regionale, analizzando i seguenti **elementi necessari al rilascio delle nuove concessioni di derivazione ad uso idroelettrico**:

- a. compatibilità dell'utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell'ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l'alveo che le sponde;
- b. presenza della salvaguardia delle aree protette;
- c. deflusso minimo vitale;
- d. salvaguardia delle priorità d'uso stabilite dall'art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- e. individuazione del tratto del corso d'acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, da quelle di restituzione;
- f. economicità dell'intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.

Lo Studio ha indagato i **corpi idrici significativi**, così come previsti dall'allegato 1 Parte III del D.Lgs. 152/06, ovvero quelli aventi le seguenti caratteristiche:

- tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 kmq;
- tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 kmq.

Lo Studio ha definito corsi d'acqua **non significativi** quelli che, per motivi naturali, hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio.

Per ciascuno dei **corpi idrici significativi** lo Studio ha individuato, secondo gli elementi prefissati sopra elencati, i tratti idonei e quelli non idonei allo sfruttamento idroelettrico.

I restanti corpi idrici, sono stati esclusi dallo Studio, in quanto ritenuti **non idonei** all'uso idroelettrico.

Sono stati inoltre **esclusi dalla idoneità** tutti i rami ricadenti in aree di valenza ambientale, quali aree parco, SIC e riserve naturali ed i rami interclusi tra tali aree.

Lo Studio ha inoltre specificato che tutti i dati presentati nello studio stesso sono da considerarsi dei dati di massima la cui scala di applicazione è la regionale e che quindi al momento della presentazione delle relazioni da allegare alla domanda di concessione di acqua devono essere letti come un parametro di riferimento e non come il valore reale della misura.

Dagli studi a supporto del Piano di Tutela delle Acque (PTA) sono state acquisite le informazioni utilizzate per la redazione dello Studio relative ai valori del Minimo Deflusso Vitale (DMV), della componente idrologica, (componente fisica del DMV), della portata media annua disponibile (valore della portata naturale, ricavata dal modello di bilancio redatto nell'ambito del PTA, depurato delle utilizzazioni censite alla data della redazione del PTA e del DMV), nonché del valore di criticità. Quest'ultimo valore tiene conto dei mesi in cui la portata annuale media risulta inferiore alla componente idrologica del DMV. I fattori che hanno determinato la criticità sono il rapporto in percentuale tra la componente idrologica del DMV e la portata naturale ed il rapporto in percentuale tra la disponibilità idrica e la portata attuale.

I tratti che presentano un **valore di criticità superiore a 3 (ovvero per più di 3 mesi l'anno)** sono **stati considerati non idonei** dal punto di vista dell'economicità dell'intervento, non potendo in tali tratti garantire un funzionamento continuo della centrale idroelettrica.

Lo Studio specifica ulteriormente che il dato della portata disponibile dei corsi d'acqua, determinato come descritto sopra, ha valenza su scala regionale e deve essere pertanto considerato come un **valore di**

riferimento e non come il valore effettivo della portata naturale in alveo poiché, il valore reale della portata disponibile è quello effettuato con misure dirette.

3. SUPERAMENTO DEI MOTIVI DI PRECLUSIONE DELLO STUDIO

L'articolo 5 della L.R. 16.7.2013, n.19, avente ad oggetto "Piccoli impianti idroelettrici di cui al D.M. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art.24 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), come modificato con dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 58, stabilisce al comma 1 lett. b):

1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti interessati, vengono meno i motivi di preclusione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

a) omissis

b) per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a kW 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d'acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d'acqua interessato dall'intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

Tale norma impone alcune considerazioni, che costituiscono l'oggetto della presente circolare.

Considerato che lo Studio preclude, tra l'altro, all'utilizzo idroelettrico i corsi d'acqua non significativi (ovvero quelli che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio) nonché quelli che presentano un valore di criticità superiore a 3 (ovvero quelli per i quali per più di 3 mesi l'anno la portata attuale media risulta inferiore alla componente idrologica del DMV);

Considerato che i valori dei dati idrologici di portata, calcolati come sopra detto, utilizzati dallo Studio sono dei dati teorici, la cui scala di applicazione è quella regionale e che gli stessi devono essere letti come un parametro di riferimento e non come il valore reale della misura;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si conclude che:

ferma restando la verifica degli altri motivi di preclusione dalla idoneità dei corpi idrici (ovvero se gli stessi ricadono in aree di valenza ambientale, quali aree parco, SIC e riserve naturali ovvero se costituiscono rami interclusi tra tali aree), per gli aspetti strettamente idrologici, i corpi idrici esclusi dallo Studio possono essere ritenuti idonei all'uso idroelettrico se, attraverso un monitoraggio diretto dei valori idrologici del corso d'acqua oggetto di indagine oppure attraverso uno studio idrologico redatto sulla scorta di serie storiche di dati provenienti da fonti ufficiali (ovvero provenienti da amministrazioni pubbliche o da parte di organismi riconosciuti o accreditati), si possono determinare **valori idrologici puntali e di dettaglio** in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e della curva di durata delle portate stesse, dai quali possa chiaramente emergere

- che il corpo idrico presenta valori di portata naturali uguale a zero un periodo inferiore a 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio;
- che il corpo idrico significativo presenta valori di criticità uguali o inferiore a 3.

Alla luce delle conclusioni sopra esposte i Servizi Procedenti, nel caso di istanze di concessione di acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale fino a 1500 kW, presentate su corsi d'acqua ritenuti non idonei dallo Studio di cui all'art. 8 della L.R. n.17/2007, dovranno verificare se la relazione idrologica allegata alla documentazione a corredo della domanda di concessione, determini chiaramente, attraverso parametri

idrologici puntali e di dettaglio, il superamento dei motivi di preclusione "idrologici" individuati dallo Studio a supporto della programmazione regionale della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica.

Quanto sopra, beninteso, fatte salve le procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché la condizione che, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti interessati.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Abruzzo (Aree Tematiche/Urbanistica e territorio, sottosezione Acque Pubbliche/Pubblicazioni)

<http://www2.regione.abruzzo.it/acquepubbliche/index.asp?modello=pubblicazioni&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi6>

L'ESTENSORE

ing. *Silverio SALVI*



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

dott. *Luca VALENTE*



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

dott.ssa *Santina DI GIUSEPPE*



IL DIRETTORE

dott. *Pierpaolo PESCARA*

